REGOLAMENTO (CEE) N. 3003/78 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1978

che fissa i prezzi di riferimento validi per l'anno 1979 per i tonni destinati all'industria conserviera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodoti della pesca ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2903/78 ([2]), in particolare l'articolo 19, paragrafo 6, primo comma,

considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76, dispone che vengano fissati annualmente, per i prodotti elencati fra l'altro nell'allegato III, lettera A, dello stesso regolamento, prezzi di riferimento validi per la Comunità ;

considerando che i prezzi di riferimento validi per la campagna di pesca 1978 sono stati fissati, per i tonni destinati all'industria conserviera, con regolamento (CEE) n. 2958/77 della Commissione del 23 dicembre 1977 ([3]) ;

considerando che all'articolo 19, paragrafo 2, quarto e quinto comma, del regolamento (CEE) n. 100/76, sono precisati i criteri cui occorre attenersi nel fissare il prezzo di riferimento dei prodotti elencati nell'allegato III, lettera A ; che, sulla base di tali criteri, i prezzi di riferimento in causa vengono fissati ai livelli definiti nel presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per i tonni, freschi o refrigerati, congelati, destinati alla fabbricazione industriale dei prodotti di cui alla voce 16.04 [sottovoce 03.01 B I c) 1 della tariffa doganale comune], sono fissati, per il periodo che si conclude il 31 dicembre 1979, agli importi seguenti :

Prodotti	Prezzo di riferimento (in UC/t)		
	interi	senza visceri e branchie	altri
Tonni albacora di peso non superiore a 10 kg cadauno	450	513	558
Tonni albacora di peso superiore a 10 kg cadauno	495	564	614
Alalonga di peso non superiore a 10 kg cadauno	720	821	893
Alalonga di peso superiore a 10 kg cadauno	563	642	698
Altre specie di tonni	315	359	391

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1978.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

([1]) GU n. L 20 del 28. 1. 1976, pag. 1.
([2]) GU n. L 347 del 12. 12. 1978, pag. 1.
([3]) GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 43.